

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6181 del 18/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018 intestata a CANGINI BENNE SRL per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6367 del 18/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018 intestata a CANGINI BENNE SRL per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANGINI BENNE SRL con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/03/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/07/2020, acquisita al Prot. Unione 29333 e da Arpae al PG/2020/114026 del 06/08/2020, da **CANGINI BENNE SRL** nella persona di Pretelli Giampaolo, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3-bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/09/2020 Prot. Unione 33435, acquisita da Arpae al PG/2020/126468 del 03/09/2020, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Tenuto conto che in data 29/09/2020 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 37026 e da Arpae al PG/2020/144572 del 08/10/2020;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 10126 del 15/12/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/182349 del 16/12/2020, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di variante sostanziale ad AUA, presentata dal Sig. Cangini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Cangini Benne s.r.l con sede in Via Savio 29/31– Sarsina e la relativa relazione integrativa pervenuta in data 07.11.2020 prot. 7929 dal tecnico competente in acustica ambientale Dott. Giampaolo Pretelli ai sensi dell'art. 4 comm 2 del DPR 19.10.2011 n. 227 e dell'art. 8 della legge 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione di invarianza delle condizioni in merito all'impatto acustico.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/12/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita Determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANGINI BENNE SRL con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/03/2018, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANGINI BENNE SRL con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/03/2018, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/03/2018 prot. n. 9699.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E11 derivante da una nuova granigliatrice, che andrà a sostituire la esistente granigliatrice di cui alla emissione E4 sia nella collocazione nello stabilimento sia all'interno del ciclo produttivo – tale emissione sarà dotata di filtro a cartucce;
- la granigliatrice esistente di cui alla emissione E4 verrà mantenuta e dislocata in altra parte dello stabilimento, utilizzata sporadicamente e all'occorrenza per alcune tipologie di lavori;
- aumento del consumo di prodotti vernicianti a solvente e diminuzione del consumo di prodotti vernicianti a base acquosa (si ipotizza un consumo complessivo pari a 52.850 kg/anno di prodotti vernicianti suddivisi 50% all'acqua e 50% a solvente), con conseguente aumento del consumo massimo teorico di solvente autorizzato (da 10.637 kg/anno a 14.407 kg/anno).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2020/131579 del 14/09/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2020/131581 del 14/09/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2020/158459 del 03/11/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Descrizione del ciclo produttivo – Il ciclo produttivo dell'azienda non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nell'ultima istanza e prevede un reparto di sabbiatura, con granigliatrici, un reparto di carpenteria con saldatrici robotizzate e "manuali", due cabine di verniciatura e un reparto montaggio e assemblaggio. L'azienda intende installare una nuova granigliatrice che permette il riciclo dell'abrasivo mediante un sistema filtrante a cartucce. Gli effluenti generati da tale filtrazione sono convogliati ad E11. Per quanto riguarda il reparto verniciatura, la Ditta vuole introdurre due nuovi prodotti a base solvente (benché a basso tenore di VOC) oltre ai relativi prodotti per diluizione e lavaggio. La richiesta di un aumento del consumo massimo di solventi è dettata da una previsione di crescita del mercato e conseguente aumento del consumo di prodotti.

Prodotti utilizzati – Nella tabella si riportano i consumi di vernici e relativi diluenti, già previsti nell'autorizzazione vigente, cui si aggiungono INTERCURE 3240, EUROVIP e DILUENTE PMA:

Tipologia Prodotto	Denominazione	Quantità annua (KG/anno)	% COV	Input COV (t/anno)	Consumo COV (t/anno)
VERNICI ACQUA 03	NERO 9005	2500	12,3	0,31	0,31
VERNICI ACQUA 05	GRIGIO 7021	14000	11,4	1,60	1,60
VERNICI ACQUA 06	CATALIZZATORE	5000	32,3	1,62	1,62
VERNICI ACQUA 07	ARANCIO CANGINI	1000	13	0,13	0,13
VERNICI ACQUA 09	ROSSO CANGINI	100	12,7	0,01	0,01
VERNICI ACQUA 31	ADDITIVO S/46	50	100	0,05	0,05
VERNICI ACQUA 10	ADDITIVO LAVAGGIO INVERPUR	1600	100	1,60	1,60
DILUENTI LAVAGGIO 03	DILUENTE NITRO	1000	100	1,00	1,00
DILUENTI LAVAGGIO 04	DILUENTE DA LAVAGGIO EUROPVIP	3000	100	3,00	3,00
VERN. DILUE05	DILUENTE PER MISCELAZIONE DILUENTE PMA	1600	100	1,60	1,60
VERN. SOLVE70	INTERCURE 3240G RAL 9005 (A+B)	6000	15,2	0,91	0,91
VERN. SOLVE71	INTERCURE 3240G RAL 7021 (A+B)	17000	15,2	2,58	2,58
		52850		14,407	14,407

La somma dei due nuovi prodotti, che contengono come riportato nella SDS il 15% di VOC, è 23 t (contenuto di VOC 3,45 t) cui si aggiungono 4,6 t di diluenti per un totale di 8.05 t di VOC. Per quanto riguarda le sostanze organiche volatili, la precedente autorizzazione aveva già i seguenti punti di emissione, così autorizzati:

EMISSIONE	Portata Nmc/h	Tipo prodotti	Concentrazione mg/Nmc	ORE anno	fattore conversione	Flusso massa t/a
E3 cabina verniciatura	16000	solo solvente	100	4000	1,2	7,68
E6 cabina verniciatura	25000	acqua e solvente	100	4000	1,2	12
E7 cabina verniciatura	25000	acqua e solvente	100	4000	1,2	12
E8 forno cottura	2500	acqua e solvente	100	4000	1,2	1,2
E9 appassimento	2500	acqua e solvente	100	4000	1,2	1,2
E 10 locale prep. vernici	2500	acqua e solvente	100	4000	1,2	1,2

La nuova emissione E11 ha le seguenti caratteristiche:

Emissione E11	
Portata Nmc/h	18000
Sezione m ²	0,2

Altezza del suolo	8
Temperatura	ambiente
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

Per la nuova granigliatrice, punto emissivo E11 : i criteri CRIAER al punto 4.13.11 per attività di granigliatura indicano un limite di emissione pari a 20 mg/Nmc, Il punto 8 dell'allegato 4.7 della DGR 2236/09 prevede un limite di emissione pari a 10mg/Nmc e recita: Gli effluenti provenienti da operazioni accessorie quali quelle di sabbatura (granigliatura) devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
materiale particellare	10 mg/Nmc

Tra i possibili sistemi di abbattimento il CRIAER indica per il materiale particellare i filtri a maniche o a tasche, di cui il filtro a cartuccia costituisce una variazione più performante, le pieghe infatti consentono di aumentare la superficie filtrante mantenendo dimensioni ridotte. La grammatura è di 270 g/m², compresa quindi tra 200-400 g/m², e la velocità di filtrazione di 0.014 m/s indicata nella scheda è in linea con le prescrizioni normative che indicano una velocità tra 0,01 e 0,02 m/s. Le particelle di polvere che si fermano sul tessuto vengono rimosse con aria compressa in controcorrente che viene insufflata ciclicamente da valvole elettropneumatiche. La ditta è esentata da effettuare gli autocontrolli, in linea con quanto già consentito per la granigliatrice (E4), ma è tenuta ad installare un sistema che rilevi anomalie all'impianto di abbattimento (pressostato differenziale o tecnologia analoga).

- I dati relativi alle ispezioni/manutenzioni dovranno avere una frequenza almeno mensile ed essere annotati su registro vidimato

Considerazioni sul consumo massimo teorico di solventi: il consumo previsto dall'introduzione di nuovi prodotti e da un aumento della produzione è di 14,407 t/anno di COV prevedendo quasi il raddoppio del consumo di prodotti (dall'ultimo PGS presentato il consumo attuale di prodotti è pari a 7,428 t/anno).

11				
Denominazione	Quantità annua (KG)	% COV	Input COV (t/anno) -	Consumo COV (t/anno)
NERO 9005	2323	12,3	0,29	0,29
GRIGIO 7021	13110	11,4	1,49	1,49
CATALIZZATORE	4584	32,3	1,48	1,48
ARANCIO CANGINI	936	13	0,12	0,12
ROSSO CANGINI	92	12,7	0,01	0,01
GRIGIO 7043	53	15,7	0,01	0,01
PRIMER	78	16,5	0,01	0,01
GRIGIO 7021 INVERAIR	20	4,94	0,00	0,00
NERO 9005 INVERAIR	10	5,24	0,00	0,00
BIANCO 9003	10	15,7	0,00	0,00
ADDITIVO 150	34,5	90,1	0,03	0,03
GIALLO NAVONE RAL 1021 SM INVERPUR	44	8,08	0,00	0,00

GRIGIO RAL 7035 SM INVERPUR	10	15,7	0,00	0,00
VERDE INVERPUR RAL 6001	25	8,22	0,00	0,00
BLU RAL 5002	10	8,59	0,00	0,00
ROSSO RAL 3001 OPACO	25	36,24	0,01	0,01
ARANCIO RAL 2009	23	19,475	0,00	0,00
GRIGIO RAL 7046	35	4,23	0,00	0,00
GRIGIO RAL 7021 IDROLIN	824	1,75	0,01	0,01
BLU RAL 5010	17	8,11	0,00	0,00
VERNICE NERO IDRAYON/F SM. SEMIOPACO N. 80 TQ	81	6,3	0,01	0,01
VERNICE GRIGIO NCS S 8502 B	23	10,84	0,00	0,00
VERNICE ARANCIO NCS S 0585 Y8	12	11,55	0,00	0,00
VERNICE GIALLO RAL 1003	2	11,02	0,00	0,00
PRIMER AVORIO RAL 1015 INVERPUR BICOMP.	50	5,75	0,00	0,00
ADDITIVO S/46	13	100	0,01	0,01
GRIGIO WB 1K DTM RAL 7021	240	9,4	0,02	0,02
ADDITIVO LAVAGGIO INVERPUR	1600	100	1,60	1,60
DILUENTE LAVAGGIO 10/10	0	100	0,00	0,00
DILUENTE NITRO	920	100	0,92	0,92
DILUENTE DA LAVAGGIO EUROPVIP	325	100	0,33	0,33
DILUENTE PER MISCELAZIONE DILUENTE PMA	250	100	0,25	0,25
DILUENTE	0	100	0,00	0,00
VERNICE GRIGIO RAL7021 MONOCOMPONENTE	20	33,64	0,01	0,01
ROSSO CANTINI	140	31,0	0,04	0,04
GIALLO YANMAR	0	55,9	0,00	0,00
NCS S8502B GRIGIO	0	43,48	0,00	0,00
NCS S0585 ARANCIO	3	46,34	0,00	0,00
BLU TRASPARENTE ELISAM	25	69,11	0,02	0,02
GIALLO CATERPILLAR	5	42,93	0,00	0,00
CATALIZZATORE POLIURETANICO	5	41,7	0,00	0,00
INTERCURE 3240G RAL 9005 (A+B)	279	15,2	0,04	0,04
INTERCURE 3240G RAL 7021 (A+B)	2232	15,2	0,34	0,34
VERNICE NERO RAL 9005 INVERCAR MONOCOMP.	20	58,83	0,01	0,01
TOTALE	29.350,3		7,428	7,428

La somma dei due nuovi prodotti, che contengono come riportato nella SDS il 15% di VOC, è 23 t cui si aggiungono 4,6 t di diluenti (100% VOC). L'aumento di VOC è quindi: $(0,15 \cdot 23)t + 4,6t = 8,05 t$. L'aumento di consumo di solventi richiesto dalla ditta permetterebbe all'attività di rientrare dentro alle soglie di consumo di solvente <15 t/anno, mentre stando alla documentazione presentata il consumo di VOC atteso è $7,428 + 8,05 = 15,48t$ dunque superiore a tale soglia. Pertanto, per determinare i valori limite alle emissioni di VOC, si fa riferimento al punto 8 della tabella 1 parte III dell'allegato III; stante il superamento della soglia di 15 tonnellate la concentrazione limite alle emissioni da verniciatura passa da 100 a 75 mg/Nmc.

EMISSIONE	Portata Nmc/h	Tipo	Concentrazione mg/Nmc	ORE anno	fattore conversione	Flusso massa t/a
E3 cabina verniciatura	16000	solo prodotti solvente	75	4000	1,2	7,68

E6 cabina verniciatura	25000	prodotti acqua e solvente	75	4000	1,2	12
E7 cabina verniciatura	25000	prodotti acqua e solvente	75	4000	1,2	12
E8 forno cottura	2500	prodotti acqua e solvente	50	4000	1,2	1,2
E9 appassimento	2500	prodotti acqua e solvente	50	4000	1,2	1,2
E 10 locale prep. vernici	2500	prodotti acqua e solvente	75	4000	1,2	1,2

- Il valore limite per l'emissione diffusa è $15,48 \text{ t} \cdot 0,20 = 3,10 \text{ t/anno}$

Anche con questi limiti il valore massimo di emissione (convogliata e diffusa) pari a $(25,86 + 3,10) = 28,96 \text{ t/anno}$ è molto superiore al consumo massimo teorico, pertanto:

- l'emissione totale annua da indicare in autorizzazione è $15,48 \text{ t/anno}$

Conclusioni – Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.

Con nota prot. n. 2020/0315316/P del 18/11/20, acquisita al protocollo PG/2020/167495 del 18/11/20, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso “*parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa e Servizio Territoriale*”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento alle valutazioni e proposte in merito al consumo massimo teorico di solvente contenute nella relazione tecnica PG/2020/158459 del 03/11/20 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, ha espresso le seguenti considerazioni:

- nella precedente autorizzazione il consumo massimo teorico di solvente autorizzato era pari a 10,637 ton/anno, derivante dai seguenti consumi dichiarati dalla Ditta: 57.602 kg/a di vernici all'acqua, 430 kg/a di vernici a solvente, 1.000 kg/a di diluenti per lavaggio attrezzature, per un totale di 59.032 kg/a;
- con l'istanza di modifica in oggetto la Ditta, per esigenze lavorative, intende modificare la tipologia di prodotti vernicianti utilizzati, ovvero ipotizza l'utilizzo di 52.850 kg/anno di prodotti vernicianti suddivisi 50% all'acqua e 50% a solvente, con un aumento del prodotto a base solvente ed una riduzione di quelli all'acqua;
- i calcoli presentati dalla Ditta a partire dai consumi ipotizzati con la modifica, come sopra riportati, mostrano una variazione in aumento del consumo massimo teorico di solvente, che passerà ad un valore pari a 14,407 ton/anno;
- tenuto conto della definizione di consumo massimo teorico di solventi di cui alla lettera pp) comma 1. dell'art. 268 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non risulta corretto sommare l'aumento del consumo di solventi atteso a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti vernicianti a solvente (8,05 ton/anno) con il consumo di solvente riportato nel Piano Gestione Solventi avente come periodo di riferimento l'anno 2019 (7,428 ton/anno), come proposto nella relazione tecnica PG/2020/158459 del 03/11/20, tenuto conto altresì che, come indicato al punto 3.1 della Parte I dell'Allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano Gestione Solventi è redatto con lo scopo di “*verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni del presente decreto*” con riferimento alla specifica conformazione impiantistica/gestionale autorizzata in quell'anno di riferimento;
- considerato che la Ditta intende modificare la conformazione impiantistica/gestionale autorizzata relativamente ai quantitativi e tipologia dei prodotti vernicianti (con un aumento dei prodotti a solvente ma anche con una riduzione di quelli all'acqua), si ritiene opportuno individuare il consumo massimo teorico di solvente a partire dai consumi dichiarati per il futuro, prendendo a riferimento quindi il valore presentato dalla Ditta pari a 14,407 ton/anno;

- tenuto conto che il consumo massimo teorico di solvente così calcolato non supera la soglia di 15 ton indicata al punto 8 della tabella 1 alla Parte III dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene di confermare il valore limite pari a 100 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come Cot" per le emissioni E3, E6, E7, E8, E9 ed E10 riferite all'attività di verniciatura, diversamente dai valori di 75 mg/Nmc e 50 mg/Nmc proposti nell'ultima tabella della relazione tecnica PG/2020/158459 del 03/11/20 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, facendo riferimento ad un consumo massimo teorico superiore a 15 ton.

Il Comune di Sarsina, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/03/2018 prot. n. 9699, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/07/2020 P.G.N. 29333, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

ET3 – BRUCIATORE FORNO COTTURA (350 kW, a metano)

ET4 – BRUCIATORE GRUPPO APPASSIMENTO (175 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO (300 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET2 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO (300 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – SALDATURA MANUALE

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: prefiltro inerziale a cartone, filtro sintetico paint stop

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – GRANIGLIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E6 – CABINA DI VERNICIATURA 1

Impianto di abbattimento: prefiltro sintetico paint stop sotto griglia, filtro cartucce con filtro paint stop e filtro sintetico

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – CABINA DI VERNICIATURA 2

Impianto di abbattimento: filtro sintetico paint stop sotto griglia, filtro cartucce con filtro paint stop e filtro sintetico

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – FORNO COTTURA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E9 – APPASSIMENTO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E10 – LOCALE PREPARAZIONE

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E11 – GRANIGLIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Al fine di garantire il controllo e il buon funzionamento dell'impianto di abbattimento, la Ditta dovrà dotare il filtro a cartucce installato sulla nuova emissione E11 di pressostato differenziale. L'avvenuta installazione di tale dispositivo dovrà essere comunicata unitamente alla procedura di messa in esercizio di cui al successivo punto 6.
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella "attività di rivestimento" di cui alla voce c) *"Superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno"* (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni E3, E6, E7, E8, E9, E10**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) consumo massimo teorico di solvente pari a 14,407 ton/anno;
 - b) valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) emissione totale annua di COV < o pari a 14,407 ton/anno;
 - d) **entro il 30 Aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa all'Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi convogliati, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 12;
 - f) le operazioni di lavaggio delle attrezzature dovranno essere condotte all'interno delle cabine di verniciatura;
 - g) **il gestore dovrà installare idonei dispositivi** (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, negli impianti afferenti i punti di emissione E3, E6, E7, E8, E9 e E10 da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti;
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** entro tre anni dalla data del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per tutti gli inquinanti per cui è fissato un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. **Entro 120 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3, E6, E7, E8, E9, E10, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti alla luce delle modifiche relative all'aumento dell'utilizzo di prodotti a base solvente. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9 ed E10 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Con riferimento agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E4 e E11**:
 - a) il monitoraggio analitico periodico annuale per l'inquinante “Polveri” è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
 - b) tali impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di

abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 12.

12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 3, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E3, E6, E7, E8, E9, E10**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4 e E11**, così come richiesto al precedente punto 11 lettera a);
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E4 e E11**, così come richiesto al precedente punto 11 lettera b).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.